

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di mensa comprensivo di lavaggio stoviglie e locali per le mense della Guardia di Finanza alla sede di Trieste.

CIG 6027946267

L'anno _____, addì ____ del mese di _____, in Trieste, nella sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia in via delle Fiamme Gialle n. 6, avanti a me, _____, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza, sono presenti:

- il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevità denominato "Amministrazione") C.F. "80016990329", rappresentato negozialmente dal _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia;

- la Società /ditta "_____." (di seguito, per brevità denominata anche "Impresa"), con sede legale in _____, via _____, partita IVA "_____", rappresentata legalmente, per la stipula del presente atto, dal _____, nato a _____ il _____, C.F. "_____", nella sua qualità di Amministratore della Società stessa – giusta procura _____;

PREMESSO CHE:

- il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia, con atto auto-

rizzativo n. 452 del 24 novembre 2014 ha bandito apposita gara a livello nazionale e comunitario a procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio in oggetto con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- il relativo avviso è stato pubblicato rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. ____/S ____-_____ del __/__/____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte I, V Serie Speciale "Contratti pubblici", n. __ del __/__/____;
- a seguito delle risultanze della gara, in data __/__/____, l'Impresa è risultata aggiudicataria;
- Tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Norme regolatrici)

1. Il servizio in oggetto si intende regolato dalle clausole del presente contratto e dalle seguenti documentazioni che ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) Bando di gara e relativo Disciplinare;
- b) Capitolato d'oneri relativo all'appalto del servizio di mensa (Allegato 1);
- c) Condizioni Tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia locali di pertinenza" (Allegato 2) e relativi annessi (Annessi A e B);
- d) Documento Unico di Valutazione dei Rischi per eliminare le interferenze, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.l.gs 81/2008;
- e) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui al Decreto 6 giugno 2012 del Ministero ambiente e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Inoltre il servizio medesimo si intende regolato dalle seguenti norme che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, senza che siano allegate, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.:

- a) Legge e Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- b) Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanato con D.M. n. . 24.10.2014 n. 181;
- c) disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di ristorazione, di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, di quelle di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n.163 (Codice dei Contratti Pubblici) di cui espressamente si richiama l'art.11 – applicabile anche al presente contratto – nella parte in cui subordina l'esecuzione dello stesso alla formale approvazione da parte della competente Autorità (nel caso di specie, il Comandante dell'Ente in intestazione);
- d) D.P.R. 207/2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del sopra richiamato Codice dei Contratti Pubblici;
- e) Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza approvato con D.M. n.292 del 14/12/2005;
- f) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- g) Codice civile e altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

3. Le clausole del presente contratto e dei suoi allegati saranno sostituite, modificate

o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 (Oggetto del contratto)

1.L'Amministrazione affida all'Impresa lo svolgimento del servizio di mensa comprensivo di lavaggio stoviglie e locali per le mense della Guardia di Finanza alla sede di Trieste.

2.L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate in conformità alle prescrizioni contenute nei sopra richiamati documenti e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nel presente contratto e dalle norme regolatrici indicate all'articolo 1.

Articolo 3 (Durata)

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dal _____ ed avrà termine alla data del _____.

2.L'Amministrazione, alla conclusione del Contratto, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento diretto ad economia del servizio all'aggiudicatario, nelle more dell'eventuale conclusione di una nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 4 (Corrispettivi e ammontare contratto)

1. Il prezzo procapite per pasto che l'Amministrazione deve corrispondere all'Impresa in relazione all'effettiva somministrazione dei pasti al personale avente diritto alla Mensa Obbligatoria di Servizio, è pari ad € _____ (_____/___) I.V.A. esclusa di cui € 0,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo procapite per sacchetto viveri che l'Amministrazione deve corrispondere all'Impresa in relazione all'effettiva somministrazione al personale avente diritto alla Mensa Obbligatoria di Servizio, è pari ad € _____ (___/___) I.V.A. esclusa di cui

€ 0,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Per il personale non avente diritto alla Mensa Obbligatoria di Servizio, indicato nel paragrafo 3.2. del Capitolato (**Allegato n. 1**) deve applicarsi l'aliquota I.V.A. del 10%.

• Al presente contratto viene dato un valore presunto, riferito alla durata, pari ad euro _____ (_____/__) IVA esclusa, di cui € 0,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 5 (Cauzione)

1. A garanzia della corretta esecuzione dell'appalto e, quindi, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, l'Impresa costituisce – ex Artt. 113 e 75, D.Lgs. n. 163/2006 - un deposito cauzionale di € _____ (Euro _____ /__) mediante _____

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 6 (Variazione del numero dei pasti e del valore del contratto)

1. Oscillazioni anche notevoli nel numero dei pasti effettivamente consumati rispetto ai numeri indicati, non comportano alcuna variazione ai prezzi unitari per pasto patuiti. Il numero dei pasti è suscettibile di variazione in funzione:

- delle necessità del Comando fruitore;
- dei vincoli di legge e regolamentari disposti dal legislatore ovvero disciplinati dalle Autorità Centrali del Corpo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo negoziale o rescindere l'obbligazione commerciale qualora:

- le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- divenga operante l'accordo quadro e convenzione Consip che preveda, per analogia fornitura, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

2. Il corrispettivo dovuto all'Impresa resta invariato, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità fatti salvi gli adeguamenti previsti all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. All'infuori di quanto stabilito al precedente punto 2. del presente articolo, l'Impresa non potrà vantare diritto ad aggiuntivi compensi per qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 7 (Rilevazione delle presenze)

1. L'Amministrazione provvederà giornalmente, con modalità da stabilirsi direttamente tra il Comando interessato e l'Impresa, a comunicare il numero dei pasti da distribuire.

2. Il numero dei pasti effettivamente consumati dal personale avente diritto sarà accertato in contraddittorio tra un incaricato dall'Impresa e il personale del Corpo addetto al vitto presso le strutture interessate, sulla base degli elenchi delle prenotazioni giornaliere, controfirmati dai fruitori.

3. L'Amministrazione si riserva di adottare d'intesa con l'Impresa altre modalità di rilevazione delle presenze e/o dei pasti effettivamente consumati.

Articolo 8 (Pagamenti)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà disposto mensilmente dall'Amministrazione su presentazione di fatture in formato elettronico, distinte per ciascuna delle strutture interessate ed intestate a "Guardia di Finanza Reparto

Tecnico Logistico Amministrativo – Ufficio Amministrazione, via delle Fiamme Gialle n. 6 – 34123 Trieste, P.I. “80016990329”.

2. Le fatture, distinte per ciascuna delle strutture sottoposte a servizio e intestate come sopra, dovranno essere recapitate secondo la normativa vigente, per il controllo della corrispondenza tra i pasti riepilogati nel documento ed i pasti effettivamente consumati risultanti dalla contabilità del Reparto.

3. In proposito si segnala che l'Ente ha optato per la ricezione dei documenti fiscali in argomento tramite PEC che dovrà pervenire per il tramite del “*sistema di interscambio*”, di cui all'articolo 1, commi 209-2014, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., con le modalità e i formati di cui al D.M. 55 del 3 aprile 2013. In proposito si segnala che il Codice Univoco di Ufficio/Codice Destinatario, assegnato a questo Ente sull'Indice delle pubbliche amministrazioni è: “5CW6QZ”.

4. I documenti fiscali emessi dall'Impresa dovranno riportare necessariamente il numero dei pasti somministrati oltre ai corrispettivi vantati.

5. Le somme non dovute dall'Amministrazione, addebitate a seguito dell'applicazione di penalità nei confronti dell'Impresa, saranno stornate mediante l'emissione di corrispondenti note di accredito.

6. Il pagamento delle fatture è altresì subordinato:

- a) alla “buona provvista” e/o buona esecuzione del servizio attestata dal Rappresentante per l'Amministrazione presso ciascuna delle strutture interessate;
- b) all'esito positivo dei controlli di Legge in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, im-

pegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 10 (Ulteriori garanzie)

Si da atto che l'Impresa, in ottemperanza a quanto stabilito nel disciplinare di gara, ha presentato apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile _____, costituita in data _____ presso _____.

Articolo 11 (Licenze ed autorizzazioni)

1. L'Impresa attesta di possedere, al momento della stipula del presente contratto, tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, comprese le licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.

2. L'autorizzazione sanitaria per i locali cucina e mensa, messi a disposizione dall'Amministrazione, sarà rilasciata dai competenti Organi preposti al rilascio della medesima.

3. Le licenze e le autorizzazioni devono essere in vigore per tutta la durata del contratto.

4. Nei casi di mancato rinnovo e/o revoca delle stesse, qualunque sia stato il motivo, l'Impresa ne deve dare notizia all'Amministrazione senza ritardo, specificando le ragioni che hanno condotto a tali provvedimenti.

Articolo 12 (Subappalto)

: _____

Articolo 13 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa, si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Articolo 14 (Cessione del credito)

I crediti vantati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione non possono essere

ceduti a terzi, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 15 (Locali ed attrezzature concesse in uso)

La consegna in uso dei locali, delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione all'Impresa per l'espletamento del servizio e la verifica sul corretto utilizzo degli stessi è effettuata con le modalità descritte nel Capitolato d'oneri in **Allegato n. 1** al presente contratto.

Articolo 16 (Spese a carico dell'Impresa)

1. Le spese a carico dell'Impresa per lo svolgimento del servizio sono quelle indicate nel Capitolato d'oneri (**Allegato n. 1**).

2. Il pagamento delle imposte e tasse governative comunali in genere, qualora sia riferito all'intero edificio ospitante i locali affidati in uso all'Impresa, è anticipato dall'Amministrazione che successivamente provvede a comunicare all'Impresa la quota a suo carico.

3. In tali casi, l'Impresa provvede al pagamento delle somme di propria competenza, mediante un versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato con l'imputazione delle somme sul Capo 7 capitolo 2319 di entrata del Bilancio dello Stato, indicando nella causale il tributo e il periodo cui esso fa riferimento.

4. Il versamento dovrà essere dimostrato mediante l'inoltro della relativa quietanza di Tesoreria al seguente indirizzo: Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo – Ufficio Amministrazione, via delle Fiamme Gialle n. 6 – 34123 Trieste.

Articolo 17 (Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa assume, a suo esclusivo carico, tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizzato per l'esecuzione del servizio.

2. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, de-

rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3.L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate dal relativo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro in vigore ed applicati alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4.L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5.Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

6.Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penalità appositamente previste dai capitoli in allegato oltre che all'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.

Articolo 18 (Vigilanza sul servizio)

1.Fermo restando quanto previsto dalle specifiche tecniche e dai capitoli allegati al presente atto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire - da propri incaricati ovvero dagli Organi interni al Corpo della Guardia di Finanza a ciò preposti - in qualsiasi momento la verifica della qualità, salubrità dei servizi mensa, nonché controlli e verifiche sia presso i propri locali ove si svolge il servizio in oggetto, sia

presso i locali dell'Impresa, al fine di accertare che il citato servizio venga svolto nel rispetto delle prescrizioni tecniche, anche mediante prove di controllo di qualità dei generi impiegati.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le inadempienze e i difetti rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che gli stessi dovessero ritenere necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzione del prodotto già elaborato. Le predette verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'Impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

3. Per la disciplina generale delle attività di controllo sulle prestazioni oggetto del presente contratto, valgono le disposizioni contenute nel citato capitolato tecnico.

Articolo 19 (Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 20 (Forme di inadempimento)

1. L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente; in particolare:
 - non rispetti gli orari concordati per la somministrazione dei pasti;

- somministri pasti non conformi qualitativamente e/o quantitativamente alle specifiche tecniche allegate, costituenti parte integrante del presente contratto;
- non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della produzione degli alimenti, oppure da quanto altro previsto dal capitolato e dalle Condizioni tecniche allegate al presente contratto.

2. L'omesso servizio per astensione dal lavoro del personale per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerato causa di forza maggiore e pertanto l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

3. Ogni fatto od avvenimento ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o impossibilità ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto deve essere comunicato all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.

4. Nessun fatto od avvenimento può essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penali applicate ove non sia stato partecipato in tempo.

Articolo 21 (Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. I verbali contenenti rilievi redatti dalle figure di cui al precedente Articolo 18 sono inoltrati dalle stesse all'Amministrazione che provvede a darne contestazione formale, per iscritto, all'Impresa.

2. L'Impresa potrà presentare le proprie giustificazioni all'Amministrazione nel termine massimo di 8 (otto) giorni solari dal ricevimento della contestazione.

3. L'Amministrazione valuta le giustificazioni pervenute e decide l'archiviazione ovvero la comminazione di diffide e/o penali.

4. In ogni caso la decisione dell'Amministrazione è sempre comunicata all'Impresa per iscritto con indicazione della motivazione, dell'entità della sanzione decisa e dei termini per l'assolvimento della stessa.

5. Avverso la decisione di cui al precedente punto nr. 4. l'Impresa potrà proporre im-

pugnazione nei termini previsti in base alle modalità di cui al successivo articolo 26.

Articolo 22 (Risoluzione del Contratto)

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione nei casi indicati dal presente contratto, dai Capitolati e Condizioni tecniche ad esso allegati, nonché nei casi stabiliti dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi per la Guardia di Finanza (D.M. 15.6.1990, n. 277).

Articolo 23 (Clausola di salvaguardia)

1.E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico del commissionario per delitti contro la Pubblica Amministrazione, anche relativi ad alcuna delle fasi contrattuali, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva della commessa.

2.In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere al recesso dal contratto ed all'esecuzione in danno del commissionario.

3. Se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del Contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% del valore della fornitura.

Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

1.Tutte le spese comunque inerenti gli adempimenti tributari del contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, con esclusione dell'IVA, sono a carico dell'Impresa. I versamenti devono essere effettuati entro cinque giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto.

2. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta (aumentata degli interessi legali) rivalendosi sul costituito deposito cauzionale ovvero trattenendola alla fonte in sede di pagamento dei canoni contrattua-

li, per poi versarne l'ammontare a favore del competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 25 (Termini e loro computo)

1. Se non diversamente sottoscritto dalle parti contraenti, i termini indicati nel presente contratto, sia per l'Amministrazione che per l'Impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui devono avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Articolo 26 (Controversie)

1. L'Impresa non potrà sospendere o ridurre il servizio oggetto del presente contratto per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

2. Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente Contratto, ove non sia possibile una transazione o un bonario componimento, saranno decise secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale d'Oneri della G. di F (D.M. 24.10.2014 n. 181)

3. Per ogni controversia riguardante il presente Contratto, relativa ai servizi in oggetto, è competente il Foro di Trieste.

Articolo 27 (Elezione di domicilio)

1. L'Impresa elegge domicilio in _____
ove saranno notificati tutti gli atti ed i documenti relativi al Contratto stesso.

2.L'Impresa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni del domicilio indicato.

3. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

PER LA GUARDIA DI FINANZA:

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

L'UFFICIALE ROGANTE:

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA:

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole di questo contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, nonché nell'allegato Capitolato e nell'annes-sa documentazione.

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA:
